

## LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV).

Gli artt. 32-34 del Codice del Terzo settore (CTS, emanato con d.lgs. 03 luglio 2017, n. 117) regolano una delle soggettività giuridiche che assumono di diritto la qualifica di ETS, ovvero le **organizzazioni di volontariato (ODV)**, alle quali è dedicata un'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ex art. 46, co. 1, lett. a CTS ed art. 3, co. 1, lett. a D.M. 106/2020.

### 1. La normativa precedente.

Le ODV sono state introdotte nell'ordinamento con la l. 11 agosto 1991, n. 266, *Legge-quadro sul volontariato*, ora abrogata dall'art. 102, co. 1, lett. a CTS.

Si qualificava organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di volontariato, che si avvalsesse in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (art. 3, co. 1 l. 266/1991).

Il volontariato era definito come l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà (art. 2, co. 1 l. cit.).

Le organizzazioni di volontariato potevano assumere la forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei loro fini, purché compatibile con lo scopo solidaristico (art. 3, co. 2 l. cit.).

Con l'art. 30, co. 5 d.l. 185/2008 conv. con modd. in l. 2/2009, si era disposto che le organizzazioni di volontariato assumessero di diritto la qualifica di ONLUS – come previsto dall'art. 10, co. 8 d.lgs. 460/1997 – purché non svolgessero attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal d.m. Finanze 25.05.1995.

### 2. Le ODV nel Codice del terzo settore.

Le ODV sono Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre ODV<sup>1</sup>, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 32, co. 1 CTS).

Le differenze più evidenti rispetto alla normativa previgente sono la necessaria natura di associazione (riconosciuta o non), non più qualunque organismo non lucrativo; l'estensione a tutte le attività ex art. 5 CTS; il mancato riferimento alle ONLUS, categoria destinata a scomparire con l'entrata a regime del RUNTS.

---

<sup>1</sup> Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato, esso deve essere integrato entro un anno, altrimenti l'ODV è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32, co. 1-bis e 2 CTS).

L'uso della denominazione "*organizzazione di volontariato*" o dell'acronimo ODV è obbligatorio per questi Enti e ad essi riservato (art. 32, co. 3 CTS).

Le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della l. 266/1991 e attualmente iscritte ai Registri regionali delle organizzazioni di volontariato potranno chiedere l'iscrizione al RUNTS, a seguito dell'adozione delle opportune modifiche statutarie di adeguamento al CTS (art. 54 CTS).

### **3. Il volontariato nel CTS.**

Del volontariato possono beneficiare tutti gli Enti del Terzo settore (ETS), con l'onere di tenere un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17, co. 1 CTS).

Il Codice descrive il volontario (non l'attività di volontariato) come la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (art. 17, co. 2 CTS). Non si considera volontario l'associato di un ETS che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni (comma 6 art. cit.).

Gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18, co. 1 CTS).

Tutte le Pubbliche Amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle ODV e di altri ETS, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione (art. 19, co. 1 CTS).

### **4. Le risorse delle ODV (art. 33 CTS).**

Le ODV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Nello svolgimento delle attività di interesse generale ex art. 5 CTS, le ODV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il finanziamento dovrà perciò provenire da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, ovvero dalle attività diverse ex art. 6 CTS. Sarà ammissibile anche la sponsorizzazione, come prevista dall'art. 79, co. 5 CTS.

### **5. L'amministrazione delle ODV (art. 34 CTS).**

Gli amministratori dell'ODV devono essere persone fisiche associate all'ODV stessa oppure agli ETS ammessi entro l'ODV. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza ex art. 2382 c.c.

Non si può riconoscere alcun compenso agli amministratori, se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Fanno eccezione a questa regola i componenti dell'organo di controllo che abbiano la qualifica di revisori legali o altra equiparata ex art. 2397, co. 2 c.c.

## **6. Agevolazioni fiscali per le ODV.**

Il soggetto che intenda compiere un'erogazione liberale in denaro o in natura a favore di una ODV potrà detrarre dall'IRPEF un importo pari al 35% degli oneri sostenuti (contro il 30% fissato per tutti gli altri ETS), per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro (art. 83, co. 1 CTS).

Con la risoluzione 21 dicembre 2017, n. 158/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle agevolazioni previste dal CTS, ai fini dell'imposta di bollo e di registro, per gli atti posti in essere dagli Enti del Terzo settore.

Per le ODV – ma anche per le ONLUS e le APS – iscritte nei relativi registri, l'art. 104, co. 1 CTS dispone l'applicabilità in via transitoria, a decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2018 di alcune disposizioni del CTS.

L'art. 82 CTS (*Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali*) prevede:

- al co. 3, che gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV sono esenti dall'imposta di registro, mentre l'imposta ipotecaria e catastale si applica in misura fissa;
- al co. 4, che si applica in misura fissa l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, alle condizioni normativamente previste, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli ETS, come sopra specificato;
- al co. 5, che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS *ut supra* sono esenti dall'imposta di bollo.

Fin dal 2018 hanno efficacia anche le disposizioni ex art. 84 CTS (*Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici*), che dispone:

- al co. 1, che non si considerano commerciali, oltre alle attività ex art. 79, co. 2-4 CTS, le seguenti attività effettuate dalle ODV e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

- ai co. 2 e 2-*bis*, che i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV (anche a seguito di trasformazione in ente filantropico e iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS) sono esenti dall'IRES.

Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Per [www.italiaius.it](http://www.italiaius.it)

Malo, 22 marzo 2021